

Si informa che il “Dipartimento per lo Sport” della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le FAQ al DPCM del 2 marzo 2021. Di seguito un estratto di quanto pubblicato alla pagina <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>

### **1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?**

---

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

### **2. Quali sono gli sport di contatto?**

---

In termini generici, ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l’attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito dell’emergenza epidemiologica e dell’esigenza di limitare al massimo le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica con l’emanazione del decreto del Ministro dello sport 13 ottobre 2020 che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi sia possibile svolgere in forma individuale.

### **3. Cosa si intende per “attività individuale”?**

---

Per attività individuale si intende l’attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre persone. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

### **4. Cosa si intende per palestra?**

---

Con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso, sia individuale che di squadra.

### **5. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale?**

---

Il DPCM del 2 marzo 2021 dispone che siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico.

Pertanto la definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.

Come riportato sulla pagina dedicata nel sito del CONI, gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 15 aprile 2021 - programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali. Si ricorda che in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS.

Conseguentemente, nelle zone rosse, sono sospesi anche gli allenamenti degli atleti delle EPS.

## **6. Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?**

---

L'apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

## **7. Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?**

---

Le disposizioni in merito all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario curriculare sono in capo al Ministero dell'Istruzione.

Di contro, le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui all'art. 17, comma 2 del DPCM del 2 marzo 2021.

Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all'art. 18.

## **8. Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?**

---

Gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Tali competizioni e i relativi allenamenti sono infatti consentiti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

In forza di ciò, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio.

È vietato l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.

È inibito l'accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti specificati sopra, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti.

## **9. È consentita l'attività sportiva nei parchi pubblici e privati?**

---

Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell'assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.

#### **10. Dove è possibile svolgere attività motoria (corsa, camminata...) e sportiva?**

---

La possibilità di svolgimento dipende dall'inserimento in uno scenario di medio, elevata o massima gravità.

Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso, pertanto è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all'aperto ed in forma individuale. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.

Nelle zone cd arancioni è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

#### **11. È possibile recarsi in comune diverso per frequentare poter praticare attività motoria o un'attività sportiva non disponibile nel proprio comune di residenza?**

---

Le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata dai diversi DPCM, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si rimanda, per un quadro completo alle indicazioni fornite nella pagina di FAQ del sito del Governo, e ricordando che in ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle zone rosse ed arancioni (in questo caso solo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune) è necessario far ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.

#### **12. È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate?**

---

Si. L'art. 17 del DPCM del 2 marzo 2021, confermando quanto già previsto dal precedente DPCM, prevede al comma 1 che "è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva..." mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che "...l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli...".

Dalla lettura del combinato disposto dei due commi, si ritiene che, nelle zone gialle ed arancioni, sia consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all'aperto anche presso aree all'aperto di palestre, fermo restando il distanziamento e che resta interdetto l'uso di eventuali spogliatoi disponibili all'interno delle zone non accessibili della struttura.

#### **13. L'attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?**

---

L'attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa.

Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

#### **14. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?**

---

Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all'aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

#### **15. È possibile svolgere attività sportiva in un circolo sportivo all'interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata "attività sportiva all'aperto"?**

---

Al fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

Tuttavia è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d'aria senza l'ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto si suggerisce che l'aerazione naturale sia garantita da aperture laterali dirette all'esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.

In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l'apertura laterale diretta all'esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l'utilizzo di aspirazione ed espulsione d'aria dalla sommità della struttura stessa.

#### **17. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?**

---

I corsi in piscina sono sospesi nelle zone gialle, arancioni e rosse.

#### **23. Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte degli atleti, come bisogna comportarsi?**

---

Il trasporto è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che siano organizzati all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Per lo spostamento degli atleti citati in premessa, sarà necessario applicare quanto previsto dai DPCM in vigore, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).

**27. È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?**

---

Si, è possibile è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.

**28. Un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, anche se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?**

---

Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti di livello agonistico, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale consentiti dalla norma e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione), si conferma infatti che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle come in quelle cd. arancioni, sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all'aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, è possibile spostarsi tra comuni "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune". Tra questi è possibile includere i centri e circoli sportivi.

Si ricorda, ove previsto, il ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.

**30. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?**

---

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli esclusivamente all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e senza alcun assembramento. Peraltro, sempre all'aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento.

Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospesi anche gli allenamenti svolti nei centri sportivi e circoli all'aperto.

**31. Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?**

---

L'attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono essere utilizzati esclusivamente per manifestazioni sportive di interesse nazionale, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci e per gli allenamenti finalizzati alla partecipazione alle prove di abilitazione all'esercizio. La loro riapertura agli sciatori amatoriali è subordinata all'approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, validate dal Comitato Tecnico Scientifico.

**34. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?**

---

L'attività delle scuole calcio è sospesa. Tuttavia fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all'aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l'allenamento individuale come attività motoria.

Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

**35. Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi?**

---

Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse.

**36. Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?**

---

La norma specifica che le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP.

Pertanto, gli sport di contatto di interesse nazionale, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno continuare con gli allenamenti e le competizioni, all'aperto o a porte chiuse. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.

**37. Cosa è possibile fare nelle zone bianche?**

---

Nelle zone bianche cessano di applicarsi le sospensioni ed i divieti di esercizio previsti dal Capo III del DPCM del 2 marzo 2021, pertanto sarà possibile riprendere le attività sportive in palestre e piscine e quelle sospese dall'art. 17, comma 3, ovvero l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. Sarà però necessario applicare le misure anti contagio previste dal citato DPCM, nonché i protocolli e le linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

**38. Quali sono le prescrizioni da rispettare per la riapertura delle palestre e piscine in zona bianca?**

---

Le palestre e le piscine che in base all'art. 7 del DPCM 2 marzo 2021 intendono riaprire a seguito della cessata applicazione delle misure presenti al Capo III del medesimo DPCM, dovranno rispettare tutte le misure indicate nel nuovo protocollo attuativo delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" del Dipartimento per lo sport.